

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 74-2406

Applicazione della normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte. DM 19 aprile 2011, di modifica al DM 31 luglio 2003: laboratori ed analisi per la determinazione del tenore di materia grassa. Revoca della DGR 42-10681 del 13.10.2003.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il DM 19.4.2011 avente per oggetto “modifiche al DM 31 luglio 2003 recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, che ha introdotto innovazioni e modifiche alle disposizioni in materia di determinazione del contenuto di materia grassa del latte;

rilevato che il suddetto provvedimento incide in maniera sostanziale sulle modalità di rilevazione del grasso, in particolare (art. 2) sulla natura e tipologia delle analisi e sull'individuazione dei laboratori presso cui utilmente eseguire le stesse, attraverso la sostituzione dell'art. 13 del preesistente DM 31.7.03;

preso atto che ai sensi dell'art. 3 del decreto in oggetto, al fine di consentire il necessario adeguamento delle procedure amministrative ed operative, l'applicazione delle nuove disposizioni è differita a partire dal primo giorno del mese successivo trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto sulla G.U., avvenuta in data 4 luglio 2011, vale a dire dal 1° novembre 2011;

ricordato che con la D.G.R. n. 42-10681 del 13.10.03 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei laboratori di analisi per la determinazione del tenore di materia grassa del latte e per l'autorizzazione di sistemi informatizzati di registrazione dei dati, in attuazione della precedente normativa in materia, ora pressoché completamente riscritta fatta salva la facoltà da parte delle Regioni di autorizzare sistemi informatizzati di registrazione dei dati delle analisi che ne garantiscano l'effettivo controllo e la conservazione;

considerato che le nuove disposizioni di cui al DM 19.4.2011 si discostano dai contenuti della citata Deliberazione n. 42-10681 del 13.10.03, della quale sono da confermare unicamente le valutazioni sui sistemi informatizzati di registrazione dei dati analitici, di garanzia e conservazione degli stessi;

ritenuto quindi necessario revocare la richiamata D.G.R. n. 42-10681, in quanto il recepimento delle disposizioni dell'art. 2 del DM sopra citato comporterebbe numerose modifiche ed integrazioni alla medesima, e ritenuto altresì necessario sostituirla con il presente atto, con effetto dal 1° novembre 2011;

visti i principi generali, i criteri e gli obiettivi della legislazione alimentare, nonché le disposizioni ed i provvedimenti applicativi adottati in materia di controlli dell'igiene delle produzioni ed immissione sul mercato del latte, con particolare riferimento al Reg.CE 853/04, al DM 185/91, all'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 20.3.08 (n. 103/CSR);

visto l'accordo definito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 17.6.04 successivamente sostituito da analogo atto in data 8.7.10, concernente la definizione dei requisiti, dei criteri e della metodologia operativa per il riconoscimento dei laboratori di analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari; visti, infine, i conseguenti provvedimenti di recepimento ed attuativi adottati dalla Regione Piemonte attraverso la competente Direzione Sanità al fine di dare concreta

applicazione sull'intero territorio a quanto convenuto, con particolare attenzione alle modalità di iscrizione, aggiornamento e cancellazione dall'elenco regionale dei laboratori;

vista la D.G.R. n. 14-915 del 3.11.10 contenente il "Piano regionale integrato sulla sicurezza alimentare. Attività ed obiettivi per il periodo 2011-14";

vista la D.G.R. n. 12-9860 dell'8.7.03, recante " L. 30.5.03, n. 119, di riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Ricognizione delle competenze fra Regione e Province ai sensi della L.R.17/99";

sentiti: la Direzione Regionale Sanità, Enti, Organizzazioni ed operatori della filiera;

sentito il Comitato di cui all'art. 8 della citata L.R. 17/99;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Per le motivazioni espresse nelle premesse,

1) di revocare, con efficacia a partire dal 1° novembre 2011, la D.G.R. n. 42-1068 del 13.10.03 recante "Legge 30.5.2003, n. 119, DM 31.7.2003. Applicazione della normativa Comunitaria e Nazionale sulle quote latte. Definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei laboratori di analisi per la determinazione del tenore di materia grassa del latte e per l'autorizzazione di sistemi informatici di registrazione dei dati. Sostituzione D.G.R. n. 50-28403 del 18 ottobre 1999". Conseguentemente, le autorizzazioni concesse ai laboratori in applicazione del medesimo provvedimento e delle precedenti disposizioni in materia (art. 13, DM 31.7.03), cesseranno di avere efficacia a partire dalla medesima data;

2) di approvare l'allegato A) che recepisce ed integra le disposizioni dell'art. 2 del DM 19.4.2011 per quanto attiene criteri e modalità per l'individuazione dei laboratori e delle analisi utili alla determinazione del tenore di materia grassa del latte, con effetto dal 1° novembre 2011;

3) di affidare ai competenti uffici della Direzione Agricoltura la definizione di eventuali ulteriori istruzioni operative di regolamentazione e dettaglio di quanto disposto con la presente deliberazione, al fine di una corretta ed uniforme applicazione della stessa, nonché di altri aspetti correlati all'attuazione del DM 19.4.2011 in materia di determinazione della materia grassa del latte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A)

Applicazione del DM “modifiche al DM 31 luglio 2003 recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n.119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, art.2 : rilevazione del tenore di materia grassa. Laboratori ed analisi.

- 1) per la determinazione e la contabilizzazione del tenore di materia grassa del latte consegnato, gli acquirenti devono utilizzare le prove analitiche eseguite: per il pagamento del latte a qualità, per l'accertamento dei requisiti ex DM 185/91 (latte destinato alla produzione di latte pastorizzato fresco alta qualità), per i controlli prescritti dal Reg.CE 853/04 “sull’igiene dei prodotti alimentari”, compiti demandati agli operatori del settore sia a livello di produzione primaria che di raccolta e trasformazione;
- 2) i risultati analitici dei diversi parametri igienico-sanitari e merceologici, compreso il grasso, devono essere riportati in un unico certificato (cedolino). I certificati delle analisi sono conservati con la documentazione contabile prevista dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
- 3) i risultati, disponibili e validi, di tutte le analisi devono essere conteggiati per la determinazione del tenore di materia grassa del latte consegnato, anche se in numero superiore al minimo individuato al comma 3 dell’articolo in oggetto;
- 4) i laboratori ove vengono effettuate tutte le determinazioni analitiche devono essere esclusivamente strutture che operano per l’applicazione dei meccanismi previsti nel pagamento del latte a qualità e/o delle disposizioni che regolamentano i controlli dei requisiti igienico-sanitari del latte, iscritti nell’apposito elenco regionale dei laboratori istituito ed aggiornato periodicamente dalla Direzione Sanità in attuazione dell’accordo Stato-Regioni dell’8 luglio 2010. I criteri generali ed i requisiti minimi di conformità per il funzionamento dei laboratori, nonché le modalità con cui procedere all’iscrizione degli stessi nell’elenco, sono dettagliati nel suddetto provvedimento e nei correlati atti regionali di recepimento ed attuazione. L’elenco regionale dei laboratori di analisi ai fini dell’autocontrollo per la sicurezza alimentare viene pubblicato annualmente sul BUR e compreso nelle pagine web della Regione, alla sezione “Sanità Pubblica”, al fine di assicurare adeguata diffusione: nell’elenco vengono altresì specificate, per ogni laboratorio iscritto, le prove analitiche e le matrici per le quali lo stesso risulta essere accreditato o in fase di accreditamento. L’aggiornamento delle prove accreditate e delle matrici per i laboratori interessati è consultabile anche sul sito www.accredia.it, designato quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza sul mercato;
- 5) è possibile comprendere nei conteggi di cui ai punti precedenti anche i risultati dei “rapporti di prova ufficiali” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (o documenti di analoga valenza rilasciati dall’ASL), derivanti dalle periodiche verifiche sulla conformità del latte crudo ai requisiti della vigente normativa per la produzione del latte di alta qualità (DM 185/91) e per la sicurezza alimentare (Reg.CE 853/04), svolti dal Servizio Veterinario dell’ASL competente e dai Presidi Multizonali;
- 6) i laboratori devono essere accreditati per l’analisi della materia grassa del latte ai sensi del Reg.CE 765/08, relativamente al metodo effettivamente utilizzato per la determinazione della stessa;

- 7) sono autorizzati sistemi informatici di gestione dei dati analitici che ne consentano la registrazione, la trasmissione, l'organizzazione e la conservazione per almeno tre anni, e che contengano per ciascun certificato di analisi almeno i seguenti elementi: identificativo del laboratorio, firma del responsabile del laboratorio, identificativo dell'acquirente e del produttore, data del prelievo, data di effettuazione dell'analisi, tenore di materia grassa e degli altri parametri merceologici ed igienico-sanitari analizzati relativamente al latte qualità, alla conformità del latte per la produzione di latte "alta qualità" (DM 185/91), ai controlli dei requisiti della sicurezza alimentare (Reg.CE 853/04). La richiesta di autorizzazione per l'utilizzo del sistema di gestione informatica dei dati dovrà essere presentata alla Direzione Regionale Agricoltura, da parte del legale rappresentante del laboratorio, unitamente ad una relazione tecnica che ne illustri le principali caratteristiche e proprietà, rispondenti a quanto indicato.